



**Modifica dell'autorizzazione per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi, sito in Via Case Sparse Loc. Col di Cambio del Comune di Montone, Soc. Marche Recycling S.r.l.**

**ALLEGATO TECNICO**

<i>SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO</i>	<u>2</u>
I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE	<u>2</u>
II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO	<u>5</u>
<i>SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE</i>	<u>8</u>
<i>SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO</i>	<u>10</u>
-G- prescrizioni generali-	<u>10</u>
-R- rifiuti-	<u>11</u>
-S- scarichi acque reflue-	<u>13</u>
-E- emissioni in atmosfera-	<u>15</u>
-A- emissioni acustiche-	<u>17</u>
-S- prescrizioni USL attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro-	<u>17</u>



## **SEZIONE 1: DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

### **I. ELENCO DELLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE**

- **Documenti allegati all'istanza presentata il 22.12.2016 (Prot. n. E-0265719 del 22.12.2016) costituita da:**

- 1) Relazione Tecnica – richiesta per modifica autorizzazione;
- 2) Elaborato Planimetrico – pianta impianto recupero rifiuti;
- 3) Elaborato Planimetrico – estratto piani per verifica vincolistica;
- 4) Previsione impatto acustico al 28.11.2016.

- **Documenti allegati alla comunicazione presentata il 16.03.2017 (Prot. n. E-59305 del 16.03.2017) costituita da:**

- 1) Comunicazione variazione Legale Rappresentante;

- **Documenti allegati all'integrazione presentati il 21.04.2017 (Prot. n. E-089685 del 21.04.2017) costituita da:**

- 1) Istanza di modifica dell'autorizzazione;
- 2) Documentazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera.

- **Richiesta supporto istruttorio ARPA Umbria, riferita alle emissioni in atmosfera (Prot. n. U-0108358 del 17.05.2017) costituita da:**

- 1) Documenti inviati dal gestore acquisiti con prot. n. E-089685 del 21.04.2017.

- **Documenti allegati all'integrazione presentati il 10.10.2017 (Prot. n. E-0214301 del 10.10.2017) costituita da:**

- 1) Relazione Tecnica – richiesta per modifica autorizzazione, in sostituzione della precedente;
- 2) Elaborato Planimetrico – pianta impianto recupero rifiuti, revisione settembre 2017;

- **Documenti allegati all'integrazione presentati il 04.12.2017 (Prot. n. E-0257017 del 04.12.2017) costituita da:**

- 1) Documentazione tecnica relativa alle emissioni in atmosfera, in sostituzione delle precedenti;

- **Integrazione richiesta supporto istruttorio ARPA Umbria, riferita alle emissioni in atmosfera (Prot. n. U-0264118 del 13.12.2017) costituita da:**

- 1) Documenti inviati dal gestore acquisiti con prot. n. E-0257017 del 04.12.2017.

- **Documenti allegati alla comunicazione presentata il 21.12.2017 (Prot. n. E-270777 del 21.12.2017) costituita da:**

- 1) Comunicazione variazione Legale Rappresentante;

- **Richiesta integrazione ARPA Umbria, riferita alle emissioni in atmosfera (Prot. n. E-0272180 del 22.12.2017).**

- **Documenti allegati all'integrazione richiesta da ARPA Umbria, presentati il 04.01.2018 (Prot. n. E-1729 del 04.01.2018) costituita da:**

- 1) Documentazione tecnica integrativa relativa alle emissioni in atmosfera.

- **Trasmissione documenti richiesti da ARPA Umbria, riferita alle emissioni in atmosfera (Prot. n. U-2668 del 05.01.2018) costituita da:**

- 1) Documenti inviati dal gestore acquisiti con prot. n. E-1729 del 04.01.2018.

- **Supporto istruttorio di ARPA Umbria per la valutazione delle emissioni in atmosfera trasmesso il 16.01.2018 (Prot. n. E-9170 del 16.01.2018).**



- **Documenti allegati all'integrazione presentati il 04.04.2018 (Prot. n. E-69011 del 04.04.2018) costituita da:**

- 1) Relazione Tecnica – richiesta per modifica autorizzazione, in sostituzione della precedente;
- 2) Elaborato Planimetrico – pianta impianto recupero rifiuti, revisione marzo 2018;

- **Documenti allegati all'integrazione presentati il 18.05.2018 (Prot. n. E-0102867 del 18.05.2018) costituita da:**

- 1) Relazione Tecnica – richiesta per modifica autorizzazione, in sostituzione della precedente;
- 2) Elaborato Planimetrico – pianta impianto recupero rifiuti, revisione maggio 2018;

- **Integrazione richiesta supporto istruttorio ARPA Umbria, riferita alle emissioni in atmosfera (Prot. n. U-0104264 del 21.05.2018) costituita da:**

- 1) Documenti inviati dal gestore acquisiti con prot. n. E-0102867 del 18.05.2018.

- **Riscontro istruttorio di ARPA Umbria per la valutazione delle emissioni in atmosfera trasmesso il 29.06.2018 (Prot. n. E-0134565 del 29.06.2018).**

- **Documenti allegati all'integrazione presentati il 22.08.2018 (Prot. n. E-0177143 del 22.08.2018) costituita da:**

- 1) Relazione Tecnica integrativa;
- 2) Lay-out recupero R4 metalli;
- 3) Elaborati Planimetrici allegati al CPI;
- 4) Elaborato Planimetrico - Pianta Stabilimento con aree stoccaggio;
- 5) schema di calcolo garanzia finanziaria.

- **Documenti allegati all'integrazione presentati il 13.09.2018 (Prot. n. E-0199432 del 13.09.2018) costituita da:**

- 1) Allegati aggiornati a seguito della CdS del 4.9.2018;
- 2) Elaborato Planimetrico - Pianta aree stoccaggio aggiornata a seguito della CdS del 4.9.2018;
- 3) Elaborato Planimetrico - pianta scarichi;
- 4) Schema Calcolo garanzia finanziaria.

- **Documenti allegati all'integrazione presentati il 22.10.2018 (Prot. n. E- 0227393 del 22.10.2018) costituita da:**

**Domanda valutazione preliminare**

- 1) Relazione Tecnica integrativa a seguito della CdS del 4.9.2018;
- 2) Elaborato Planimetrico - Pianta aree stoccaggio aggiornata a seguito della CdS del 4.9.2018;

- **Documenti allegati all'integrazione presentati il 20.11.2018 (Prot. n. E-0247644 del 20.11.2018) costituita da:**

- 1) Esito domanda valutazione preliminare di cui all'istanza del 25.09.2018 prot. n. E-0204781;
- 2) Relazione tecnica in risposta osservazioni valutazione previsionale;
- 3) Relazione Emissioni;
- 4) Elaborato Planimetrico - pianta impianto recupero rifiuti;
- 5) Elaborato Planimetrico - pianta emissioni;
- 6) Elaborato Planimetrico - pianta scarichi;
- 7) Schema calcolo garanzia finanziaria.

- **Documenti allegati all'integrazione presentati il 07.03.2019 (Prot. n. E-45980 del 07.03.2019) costituita da:**

- 1) Elaborato Planimetrico - pianta emissioni;



- 2) Ricevuta pagamento oneri istruttori
- 3) Dichiarazione non aggravio del rischio incendio;
- 4) Elaborati Planimetrici allegate al CPI (n. 01 e 02) e trasmesse al Comando VVF di Perugia allineate alla pianta recupero rifiuti;

**- Documenti allegati all'integrazione presentati il 29.03.2019 (Prot. n. E-62546 del 29.03.2019) costituita da:**

- 1) Elaborato Planimetrico n. 02 – prevenzione incendi pianta edificio;

**- Documenti allegati all'integrazione presentati il 11.04.2019 (Prot. n. E-72421 del 11.04.2019) costituita da:**

- 1) Schema calcolo garanzia finanziaria;

**Documenti validi ai fini autorizzativi:**

- a) Elaborato Planimetrico – estratto piani per verifica vincolistica – prot. n. E-0265719 del 22.12.2016;
- b) Previsione impatto acustico al 28.11.2016 – prot. n. E-0265719 del 22.12.2016;
- c) Relazione tecnica in risposta osservazioni valutazione previsionale – Prot. n. E-0247644 del 20.11.2018;
- d) Relazione Emissioni – Prot. n. E-0247644 del 20.11.2018;
- e) Elaborato Planimetrico – pianta impianto recupero rifiuti – Prot. n. E-0247644 del 20.11.2018;
- f) Elaborato Planimetrico – pianta scarichi – Prot. n. E-0247644 del 20.11.2018;
- g) Elaborato Planimetrico – pianta emissioni – Prot. n. E-45980 del 07.03.2019;
- h) Ricevuta pagamento oneri istruttori – Prot. n. E-45980 del 07.03.2019;
- i) Dichiarazione non aggravio del rischio incendio – Prot. n. E-45980 del 07.03.2019;
- j) Elaborato Planimetrico n. 01 – prevenzione incendi – Prot. n. E-45980 del 07.03.2019;
- k) Elaborato Planimetrico n. 02 – prevenzione incendi pianta edificio – Prot. n. E-62546 del 29.03.2019;
- l) Schema calcolo garanzia finanziaria – Prot. n. E-72421 del 11.04.2019.



## **II. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

La Soc. Marche Recycling S.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto in questione sulla base dei seguenti atti amministrativi rilasciati dalla Provincia di Perugia:

- D.D. n. 3744 del 18.05.2012 autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla Soc. Cl.GI.PI. S.r.l. per l'esercizio di un impianto per il recupero di rifiuti non pericolosi;
- D.D. n. 65 del 08.01.2013 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale è stata integrata la D.D. n. 3744 del 18.05.2012;
- D.D. n. 260 del 04.02.2015 rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con la quale è stata integrata la D.D. n. 3744 del 18.05.2012 e la D.D. n. 65 del 08.01.2013;
- D.D. n. 532 del 02.02.2016 con la quale è stata volturata l'autorizzazione di cui alla D.D. n. 3744 del 18.05.2012 a favore della Soc. Marche Recycling S.r.l.;

L'istanza della Soc. Cl.GI.PI. S.r.l., preventivamente al procedimento di modifica svolto dalla Provincia di Perugia e conclusosi con D.D. n. 3744 del 18.05.2012 è stata oggetto di procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA a sensi della Parte seconda del D.Lgs. 152/06, il quale si è concluso con D.D. n. 7195 del 07.10.2011 con esclusione del progetto dal procedimento di VIA.

Le tematiche connesse agli scarichi idrici, alle emissioni in atmosfera e all'impatto acustico attualmente sono disciplinate nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale, adottata dalla Regione Umbria con D.D. n. 11212 del 16.11.2016 e rilasciata dal Comune di Montone con provvedimento n. 101/2014 del 19.12.2016, prot. n. 5422.

L'istanza di modifica, come aggiornata dall'integrazione documentale del 22.11.2018, ha per oggetto le seguenti richieste:

- Rilascio di un titolo unico che sostituisca i precedenti al fine di semplificare la lettura e verifica delle prescrizioni attinenti allo svolgimento dell'attività;
- La parziale modifica della prescrizione riportata al punto 15 della D.D. n. 3744 del 18.05.2012, limitatamente a "[...] *nonché alla copertura con teli dei rifiuti stoccati in cumuli sulle aree del piazzale;*" derivata dal recepimento delle prescrizioni contenute nella D.D. n. 7195 del 07.10.2011 di esclusione del progetto dal procedimento di VIA.
- Rimodulazione dei quantitativi massimi trattabili annualmente riportati nella Tabella A della D.D. n. 260 del 04/02/2015. La rimodulazione prevede comunque una sommatoria di quantitativi massimi di rifiuti trattabili annualmente in ingresso all'impianto non superiore a quella valutata in Verifica di Assoggettabilità, prevedendo altresì la sospensione delle operazioni di recupero R4 del CER 191203 e R3 sul CER 191204.
- Modifica dell'elaborato planimetrico delle aree di stoccaggio e di lavorazione, con variazione del numero di cumuli esterni e del layout dell'impianto di lavorazione.
- Modifica del layout impiantistico riferito ai macchinari utilizzati per l'attività di recupero all'interno del fabbricato.
- Modifica della prescrizione al punto 8 della Determinazione n. 260 del 04/02/2015 in quanto la ditta asserisce che in Italia non sono presenti laboratori accreditati ad eseguire analisi e misure in conformità alla UNI CENT/TS 14243/2010 validate ACCREDIA. Per cui sulla base di valutazioni tecniche in materia, formulate dal Dott. Fabio Negroni Direttore del Laboratorio Italiano Gomma CERISE, la ditta chiede di inserire nel punto 8 quanto segue: *caratterizzazione della materia prima con dettaglio dimensione granuli, contenuto fibre metalliche libere, contenuto di fibre tessili libere, contenute di altre impurità (metodo di prova CEN/TS 14243:2010), contenuto di ceneri (metodo di prova ASTM D297-93 (2006)), contenuto di nero di carbonio e contenuto di gomma (metodo di prova TGA).*

La modifica del layout impiantistico è costituita dall'inserimento delle seguenti parti, identificate numericamente anche nell'elaborato planimetrico:



numero identificativo	descrizione
5	Nastro trasportatore estrattore materiale tritato
6	Trituratore
13	Nastro alimentazione granulare
14	Granulatore
15	Tavola vibrante
16	Deferizzatore
19	Coclea rovescia
21	Ventola trasporto granulo
23	Rotocella
31	Nastro alimentazione granulatori
32	Nastro scarico ciabattato in esubero
33	Tramoggia carico granulatore
34	Nastro alternatore per spostare il carico del granulatore

I rifiuti sottoposti a recupero sono costituiti essenzialmente da pneumatici fuori uso e/o rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali non specificati altrimenti.

La ditta prevede che dall'attività di recupero si producano i seguenti rifiuti:

- CER 160103 ciabattato;
- CER 191204 plastica e gomma;
- CER 191202 metalli ferrosi;
- CER 191203 metalli non ferrosi;
- CER 191208 tela;
- CER 191212 altri rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli alla voce 121211.

A fini delle emissioni in atmosfera si evidenzia che:

- a) nel punto di emissione E1 sono convogliate le emissioni atmosferiche captate da n. 2 impianti per granulazione afferenti alla seconda triturazione dello pneumatico e deferrizzazione sulle rispettive tavole vibranti per il recupero della componente metallica e dalle rispettive tavole vibranti e sistemi di scarico del materiale.
- b) il punto di emissione E2 è connesso al gruppo elettrogeno alimentato a gasolio con potenza termica nominale dichiarata inferiore a 1 MW per azionamento degli impianti produttivi
- c) il punto di emissione E3 è connesso al gruppo elettrogeno di emergenza alimentato a gasolio con potenza termica nominale dichiarata inferiore a 1 MW per azionamento degli impianti produttivi in caso di fuori servizio del gruppo elettrogeno principale;

Le acque meteoriche recapitanti sul piazzale pavimentato con conglomerato bituminoso ove vengono svolte le attività sia di stoccaggio dei rifiuti che dei prodotti ottenuti dal recupero e parcheggio, previo convogliamento e trattamento, sono scaricate in pubblica fognatura.

Le acque provenienti dai servizi igienici a servizio del personale, ubicati all'interno del container adibito ad uffici, previo trattamento primario con fossa imhoff, sono scaricate in pubblica fognatura.

Per quanto concerne lo scarico delle acque bianche non contaminate prodotte da tetti, pensiline, sono convogliate al collettore delle acque bianche.

Si dà atto che in attuazione di quanto disposto dall'art. 208, comma 6, l'autorizzazione unica di cui al presente procedimento sostituirà anche l'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la comunicazione di cui all'art. 8 comma 4, della Legge 26 ottobre 1995 n. 447 in materia di impatto acustico di cui al provvedimento di AUA rilasciato dal Comune di Montone.



In ordine alla modifica della prescrizione riportata al punto 15 della D.D. n. 3744 del 18.05.2012, limitatamente a “[...] *nonché alla copertura con teli dei rifiuti stoccati in cumuli sulle aree del piazzale;*” derivata dal recepimento delle prescrizioni contenute nella D.D. n. 7195 del 07.10.2011 di esclusione del progetto dal procedimento di VIA, si dà atto che il competente Servizio Valutazioni Ambientali con D.D. n. 13846 del 18.12.2018 ha rettificato la richiamata D.D. n. 195/2011 sostituendo la prescrizione 1.4 con la seguente: “1.4 - *In relazione alle aree esterne dell’impianto destinate allo stoccaggio degli pneumatici, il Proponente è tenuto a concordare con l’AUSL competente per territorio le corrette modalità di disinfestazione e derattizzazione*”.





## **SEZIONE 2: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE E COSTRUZIONE**

Il complesso impiantistico censito al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio n. 41 Particella n. 136 del Comune di Montone e l'impianto di trattamento dovranno essere conformi agli elaborati progettuali di cui alla Sez. 1 del presente allegato tecnico e delle condizioni e prescrizioni di cui alla presente sezione:

1. all'ingresso del complesso impiantistico dovrà essere posto un cartello di adeguate dimensioni con l'indicazione del tipo di impianto, il nome e la sede del soggetto responsabile della gestione, il numero di telefono, gli orari di apertura, nonché specificato il divieto di accesso a personale non autorizzato;
2. la ditta dovrà assicurare che tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste. Inoltre, la ditta dovrà dotare le diverse sezioni impiantistiche presenti nell'insediamento di adeguata cartellonistica, per dimensione e collocazione ai fini di essere sempre visibile, con l'indicazione dell'attività svolta;
3. la ditta dovrà effettuare la manutenzione nel tempo della barriera perimetrale esistente di protezione ambientale dell'impianto di recupero, realizzata con essenze arboree e/o schermature al fine di limitare l'impatto visivo e la rumorosità verso l'esterno;
4. la validità dell'autorizzazione è condizionata al possesso di idoneo titolo opportunamente registrato secondo le modalità di legge, attestante la disponibilità dell'area e dello stabilimento pena immediata decadenza dell'autorizzazione stessa;
5. l'area impiantistica dovrà essere mantenuta distinta, in relazione alle attività di gestione autorizzate, nei specifici settori riportati nella planimetria;
6. qualora le suddette aree, non presentino più le idonee caratteristiche di impermeabilità, non potranno essere utilizzate per la gestione dei rifiuti;
7. relativamente alle emissioni in atmosfera, la ditta in fase di realizzazione e costruzione della modifica impiantistica, dovrà attuare tutte le misure indicate nel progetto, nei relativi allegati tecnici agli atti dell'istanza e inoltre dovrà osservare le seguenti prescrizioni:
  - a. alla realizzazione, in fase di costruzione, di tutte le misure indicate nel progetto e relativi allegati tecnici;
  - b. la sezione di sbocco dei camini dovrà superare di almeno 1 metro la linea di colmo del tetto; per le emissioni che generano comprovati fenomeni di molestia, in particolare, la sezione di sbocco dovrà di norma superare di almeno 3 metri la linea di colmo del tetto e comunque 1 metro la linea di colmo del tetto di ogni edificio nel raggio di 30 metri;
  - c. i condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti gassosi dovranno essere provvisti di idonei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento;
  - d. le caratteristiche, il posizionamento ed il numero minimo dei tronchetti di prelievo per la misura ed il campionamento delle emissioni dovranno essere conformi a quanto stabilito nelle norme UNI EN ISO 16911-1:2013 e UNI EN 15259:2008 e loro successive modificazioni;
  - e. le prese di campionamento di cui sopra dovranno essere previste anche a monte di eventuali sistemi di abbattimento delle emissioni;
  - f. l'accessibilità ai punti di misura dovrà essere tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari alla verifica del rispetto dei limiti di emissione e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro; in particolare la piattaforma di lavoro per il campionamento delle emissioni dovrà soddisfare i requisiti di cui alla norma UNI 13284-1:2003 e successive modificazioni;
  - g. i sistemi di abbattimento per materiale particolato a setto fibroso dovranno essere provvisti di dispositivi deputati al controllo del corretto funzionamento in grado di rilevare l'intasamento e/o la rottura tramite registrazione del valore della pressione differenziale a monte e a valle dell'elemento filtrante e di segnalare adeguatamente brusche cadute della pressione differenziale dovute alla rottura del filtro;





- h. l'eventuale adeguamento alle prescrizioni di cui ai punti e, f, g dovrà essere realizzato entro 3 mesi dal ricevimento dell'autorizzazione. Al termine delle eventuali attività di adeguamento ne dovrà essere data comunicazione all'Autorità Competente;
- 8. dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza e conformità alle vigenti normative il sistema di pesatura (bilancia) al fine di determinare sia i rifiuti in ingresso/uscita, che le materie in uscita dall'impianto.



### **SEZIONE 3: CONDIZIONI E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO**

Il complesso impiantistico dovrà essere gestito nel rispetto delle condizioni e prescrizioni generali (G) e delle condizioni e prescrizioni in materia di rifiuti (R) scarichi (S) emissioni in atmosfera (E) impatto acustico (A) di cui alla presente sezione 3:

#### **-G- prescrizioni generali-**

1. la ditta dovrà gestire l'impianto in maniera ordinata e razionale, in modo tale che l'organizzazione degli spazi all'interno del sito consentano facilità di passaggio e di intervento in caso di incidente e/o soccorso;
2. la ditta dovrà comunicare alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco e all'Arpa Umbria Sezione Territoriale competente, un numero telefonico a cui fare riferimento per eventuali comunicazioni di emergenza;
3. la ditta dovrà garantire a qualsiasi ora l'immediato accesso al sito da parte del personale di vigilanza e delle autorità competenti al controllo e sia reso fattibile il prelievo di qualunque sostanza presente nell'impianto;
4. la ditta dovrà assicurare la presenza nell'insediamento di personale qualificato, adeguatamente addestrato alla gestione degli specifici rifiuti trattati nell'impianto, in grado di adottare tempestivamente procedure di emergenza in caso di incidenti, di presenziare ai controlli, ai campionamenti, ed ai sopralluoghi ed essere abilitato a firmare i relativi verbali;
5. la ditta dovrà allestire all'interno del sito un deposito di materiali assorbenti e/o neutralizzanti, da utilizzare per l'assorbimento e la neutralizzazione dei liquidi in caso di sversamenti accidentali durante la movimentazione. Tali sostanze dovranno essere stoccate in appositi contenitori di emergenza;
6. l'esercizio dell'impianto è subordinato al rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 151/2011 e dalla vigente normativa tecnica relativa alla prevenzione incendi;
7. è fatto obbligo alla ditta di provvedere, con cadenza settimanale alla pulizia dei piazzali e delle vie di transito. È fatto altresì obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle aree pavimentate sia interne che esterne. Dovrà essere inoltre garantita nel rispetto di apposite procedure interne la manutenzione della rete di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali e della rete interna all'edificio e dei sistemi di trattamento delle acque reflue;
8. nel caso di chiusura dell'impianto, fatta salva la facoltà dell'Autorità Competente di disporre a carico della Ditta l'accertamento della qualità delle matrici ambientali, a cura e spese della ditta dovrà essere effettuata la rimozione e lo smaltimento di tutti i rifiuti depositati o stoccati all'interno o all'esterno dell'impianto, lo svuotamento e la ripulitura dei rifiuti di tutta la rete e di tutti i pozzetti a tenuta, la pulizia di tutte le superfici interne ed esterne e dello stabilimento e quant'altro necessario al ripristino ambientale dell'area impiantistica utilizzata, ai fini della sua fruibilità in coerenza con la destinazione urbanistica dell'area;
9. la ditta per l'esercizio dell'impianto sulla base dei criteri di cui all'Allegato A alla D.G.R. n. 351 del 16.04.2018 come modificato dalla D.G.R. n. 1464 del 10.12.2018 e D.D. n. 5451 del 31.05.2018 dovrà prestare a favore della Regione Umbria – Corso Vannucci, 96 – P.IVA 01212820540 - C.F. 80000130544, la **garanzia finanziaria** per un importo complessivo pari ad € 200.000,00 con una delle seguenti modalità:
  - a. fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
  - b. polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);
  - c. reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 38 N 07601 03000 000000143065 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;



della durata pari alla validità dell'autorizzazione più anni 1. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.

Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall'art. 1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza dell'autorizzazione; decorso tale termine devono intendersi automaticamente svincolate.

### **-R- rifiuti-**

1. la ditta potrà effettuare le **operazioni di recupero**, indicate nell'allegato C alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., dei codici in ingresso all'impianto riportati nella Tabella A, rispettando le attività, le quantità ed i tempi di stoccaggio di seguito indicati;

Tabella A

Codice CER	Descrizione	Potenzialità massima di stoccaggio (Ton)	Quantitativi massimi trattabili annualmente	Attività di recupero	Tempo massimo di stoccaggio
160103	Pneumatici fuori uso	470 T.	11.200 T.	R3 – R12 – R13	90 gg
160306	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 160305		50	R3 – R13	
191202	Metalli ferrosi		2.500	R13	
191203	Metalli non ferrosi				

2. la ditta potrà accettare presso l'impianto i rifiuti di cui alla tabella A provenienti da attività industriali, artigianali, agricole, commerciali, di servizi, raccolta differenziata, impianti di gestione rifiuti compresi gli intermediari, associazioni, cicli di post-consumo, costruzione e demolizione;
3. relativamente all'**accettazione dei rifiuti** presso l'impianto, la ditta entro 90 giorni dal rilascio della presente autorizzazione, dovrà predisporre e trasmettere alla Regione Umbria una procedura operativa contenente i seguenti elementi:
  - a. la verifica della certificazione analitica o altra documentazione idonea a caratterizzare il rifiuto in ingresso al fine di accertare la compatibilità dello stesso con le modalità di trattamento dell'impianto e con l'osservanza dei requisiti previsti dall'autorizzazione;
  - b. la determinazione della massa dei rifiuti;
  - c. il controllo visivo, durante lo scarico dei rifiuti, finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee tra i rifiuti conferiti;
  - d. il controllo radiometrico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i.;
  - e. garantire la tracciabilità dei rifiuti in ingresso (procedure di registrazione e di conservazione della stessa, utilizzo di database, registrazione delle movimentazioni) durante tutte le fasi di gestione svolte all'interno dell'insediamento. Le registrazioni devono essere preferibilmente integrate con il registro di carico e scarico, in modo da rendere agevole il controllo di tutto ciò che è inerente ad ogni singolo carico di rifiuto in ingresso;
  - f. qualora il rifiuto conferito non risulti conforme, il carico dovrà essere respinto indicando le necessarie motivazioni sul formulario di trasporto e dovrà esserne data comunicazione all'Autorità Competente;
4. per la verifica di radioattività sui rifiuti metallici, la ditta è tenuta a presentare all'Autorità Competente, alla Prefettura e ad ARPA Umbria, entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, un sistema di gestione aziendale, basato su procedure e istruzioni tecniche scritte, approvate da un esperto qualificato per le parti di competenza, con le relative registrazioni, soggetto a periodica verifica da parte dell'esperto qualificato stesso, che attesta l'avvenuta sorveglianza sui singoli carichi anche se non di volta in volta. Nella procedura dovrà essere identificato il personale, adeguatamente formato, che effettua materialmente le misure di sorveglianza;



5. **messa in riserva R13:** i rifiuti successivamente alle operazioni di accettazione i rifiuti dovranno essere scaricati direttamente dagli automezzi o trasferiti dal personale addetto dell'impianto presso le apposite aree di stoccaggio (come indicato nelle planimetrie allegate di cui alla Sez. 1), distinti per tipologie omogenee, in attesa di essere sottoposti all'attività di recupero;
6. la ditta dovrà effettuare durante lo scarico dei rifiuti, un controllo finalizzato all'intercettazione di frazioni estranee e/o di materiali putrescibili eventualmente presenti tra gli stessi. Qualora presenti, gli stessi dovranno essere tempestivamente smaltiti presso impianti autorizzati;
7. qualora durante le operazioni di gestione dei rifiuti per cause accidentali avvengano fuoriuscite di liquidi captati dall'apposita rete di raccolta, la ditta dovrà provvedere ad asportare detti liquidi e caratterizzarli ai fini della corretta classificazione e conferimento a soggetti terzi;
8. la ditta dovrà garantire in una zona adibita ai servizi dell'impianto la presenza di sostanze adsorbenti da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi dalle aree di conferimento, stoccaggio e trattamento;
9. **attività di recupero R3:** i rifiuti di cui ai CER 160306 e 191204 prelevati dalle aree di stoccaggio, nel rispetto dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere immessi nel ciclo di recupero come indicato negli elaborati tecnici. Ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto e commercializzazione ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. delle materie ottenute, la Ditta dovrà attestare la conformità delle stesse secondo le specifiche individuate dalla relativa norma UNIPLAST-UNI 10667;
10. **attività di recupero R3:** i rifiuti di cui al CER 160103 prelevati dalle aree di stoccaggio, nel rispetto dei tempi massimi di detenzione, dovranno essere immessi nel ciclo di recupero come indicato negli elaborati tecnici. Al fine di ottenere beni con caratteristiche rispondenti ai disposti dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. la Ditta dovrà rispettare i seguenti punti:
  - a. materiale denominato commercialmente "polverino", conforme alle specifiche individuate dalla norma UNI CEN/TS 14243/2010;
  - b. materiale denominato commercialmente "granuli", conformi alle specifiche individuate dalla norma UNI CEN/TS 14243/2010;
  - c. preparazione al riutilizzo di cui all'art. 184-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è da intendersi come l'operazione con la quale sono selezionati gli pneumatici idonei ad essere destinati all'industria della ricostruzione, che dovranno essere conferiti direttamente alle imprese esercenti detta attività;
11. la Ditta è tenuta a mantenere evidenza documentale presso la sede dell'impianto dei rapporti di misura/di prova e delle analisi di laboratorio previste dalla norma UNI CEN/TS 14243/2010, secondo le scadenze temporali disposte dalla stessa;
12. è fatto obbligo di conferire i rifiuti gestiti in messa in riserva ad imprese autorizzate alle operazioni di recupero. Il passaggio fra i siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero "R13 – messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti.
13. **modalità di stoccaggio:**
  - a. le aree destinate alla messa in riserva dovranno essere gestite in modo tale da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso e in uscita;
  - b. i rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti dalle operazioni di recupero e gestiti in deposito temporaneo. La messa in riserva dei rifiuti deve essere realizzata in modo da non modificare le caratteristiche degli stessi e non comprometterne il successivo recupero;
  - c. dovranno essere garantite in ogni condizione operativa, le viabilità interne all'impianto e gli spazi di manovra, come da planimetria allegata, al fine anche di garantire l'accesso ai mezzi di soccorso in caso di incidenti;



- d. per gli pneumatici in ingresso e per i rifiuti ottenuti dal trattamento degli stessi stoccati nelle aree esterne, la ditta è tenuta a concordare con l'AUSL competente per territorio le corrette modalità di disinfestazione e derattizzazione;
14. il **deposito temporaneo** dei rifiuti prodotti dall'attività dovrà essere effettuato nelle aree indicate nell'elaborato planimetrico e gestito secondo le modalità previste dall'art. 183, lettera bb) comma 1, della parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
15. la ditta dovrà accertare preventivamente che i soggetti a cui saranno affidati i rifiuti per ulteriori attività di smaltimento e/o recupero siano in possesso delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
16. la ditta entro 60 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione dovrà:
- istituire un manuale di gestione nel quale il **Responsabile Tecnico** dell'impianto dovrà annotare con cadenza mensile tutti gli interventi di manutenzione effettuati sui sistemi impiantistici, le verifiche di funzionalità dei sistemi di allarme, le verifiche dello stato di usura delle pavimentazioni e dei sistemi di regimazione e gestione delle acque meteoriche e delle acque reflue di dilavamento;
  - presentare la descrizione dei possibili malfunzionamenti e/o eventi accidentali che possono generare pericolo per la salute dell'uomo e per l'ambiente, tale documento dovrà prevedere per ogni evento le procedure gestionali delle stesse. Dovrà inoltre essere predisposta una procedura operativa volta agli interventi da mettere in atto in caso di emergenze, incidenti e/o incendio. Le procedure prima richiamate, dovranno prevedere la tenuta di registri con la data e l'ora dell'evento che ha portato all'attivazione dei dispositivi di sicurezza, insieme alla registrazione della causa e della conseguenza. Tali registri dovranno essere a disposizione degli organi di controllo;
  - concordare e presentare al Servizio Igiene Sanità Pubblica della USL competente per territorio il Piano annuale di derattizzazione e disinfestazione. Il piano dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti larvicidi ogni 20 giorni e adulticidi almeno nei mesi di agosto e settembre e comunque a necessità. Almeno 48 ore prima del trattamento dovrà essere comunicata alla competente USL data, ora del trattamento nonché il tipo di prodotto utilizzato;
17. è vietata ogni forma di miscelazione di rifiuti pericolosi, così come previsto dall'art. 187 del D.Lgs. 152/06;
18. è fatto obbligo alla Ditta di assicurare regolare tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Il registro, conforme al modello di cui al D.M. 148/98, dovrà essere conservato, unitamente ai formulari di cui all'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e conformemente al D.M. n. 145/98, per almeno 5 anni dalla data dell'ultima registrazione;
19. la ditta dovrà adempiere, entro i tempi prestabiliti, alla comunicazione prevista dalla L. 70/94 integrata dal D.P.C.M. 22/12/04 e s.m.i.;

**-S- scarichi acque reflue-**

- di prendere atto dello scarico "**punto di scarico 2**" delle acque reflue assimilate agli scarichi di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici che, in quanto recapitanti in pubblica fognatura, ai sensi della D.G.R. 1024/2018 non necessita della dichiarazione di assimilazione e dell'autorizzazione allo scarico. La ditta ai fini dello scarico in pubblica fognatura, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi idrici, dovrà:
  - rispettare quanto indicato nella documentazione tecnica già presentata (D.D. regionale n. 11212/2016);
  - trattare attraverso fossa IMHOFF di adeguata capienza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di scarichi fognari, le acque reflue prima dell'immissione nella pubblica fognatura;
  - garantire nel tempo il corretto stato di conservazione, manutenzione e funzionamento dell'impianto di trattamento;
  - mantenere accessibili ed ispezionabili l'impianto di trattamento ed il pozzetto di campionamento ubicato immediatamente a monte dello scarico;





- e. provvedere a richiedere una nuova autorizzazione in caso di variazione rispetto al progetto fornito a corredo della domanda di autorizzazione, nonché in caso di modifica e/o ampliamento dell'insediamento che comporti variazioni quali-quantitative dello scarico;
  - f. asportare i rifiuti derivanti dalla manutenzione dell'impianto a mezzo di ditta autorizzata.
2. Per quanto concerne lo **scarico delle acque bianche non contaminate "punti di scarico 3-5"** prodotte da tetti, pensiline, la ditta dovrà convogliarle al collettore delle acque bianche.
  3. Per quanto concerne lo **scarico delle acque reflue industriali** prodotte dall'insediamento produttivo e provenienti dal "disoleatore A" e "disoleatore B" **"punti di scarico 1-4"** recapitanti in pubblica fognatura non dotata di impianto finale di trattamento, la ditta:
    - a. dovrà mantenere in perfetta efficienza il misuratore di portata posto prima dell'immissione in fognatura delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione;
    - b. dovrà comunicare al Gestore del SII all'indirizzo: [autorizzazioni@pec.umbraacque.com](mailto:autorizzazioni@pec.umbraacque.com) qualsiasi malfunzionamento e/o anomalia del misuratore, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento;
    - c. effettuare lo scarico delle acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione in pozzetti dedicati e segnalati da idonee cartellonistica;
    - d. rendere sempre accessibili e liberi da qualsiasi ostacolo il pozzetto di campionamento e il misuratore di portata
    - e. rispettare i valori limite imposti dalla **tabella 3, Allegato 5 parte III del D.Lgs. 152/2006** e s.m.i., per lo scarico in **corpo idrico superficiale**;
    - f. in nessun caso conseguire il rispetto dei valori limite di emissione mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
    - g. **effettuare autocontrolli con frequenza semestrale** sui reflui immessi in pubblica fognatura per i parametri attinenti alla tipologia di attività svolta;
    - h. il campionamento e l'analisi chimico-biologica delle acque reflue dovranno essere eseguite da tecnico abilitato, che attesti il campionamento e certifichi la conformità dello scarico e l'eventuale presenza di altre sostanze pericolose in concentrazione superiore al limite di rilevabilità, non contenute nel presente atto;
    - i. i referti analitici dovranno essere inviati all'Autorità competente e al Gestore del SII - [autorizzazioni@pec.umbraacque.com](mailto:autorizzazioni@pec.umbraacque.com);
    - j. qualora dagli autocontrolli effettuati, venga riscontrata nello scarico la presenza di sostanze pericolose, indicate nelle tabelle 4, 5, 5A e 5B, superiori ai limiti di rilevabilità ed entro i valori limite di emissione, nei termini stabiliti di legge, deve essere richiesta la modifica dell'autorizzazione, come previsto all'art. 15, punto 1 della D.G.R. 1024/2018;
    - k. mantenere sempre in perfetta efficienza e sottoporre a manutenzione e pulizia periodica i sistemi di trattamento delle acque reflue e reti fognarie, segnalando tempestivamente all'Autorità competente e al Gestore del SII eventuali anomalie;
    - l. provvedere a richiedere all'Autorità competente una modifica dell'autorizzazione qualora intenda effettuare una modifica a quanto già autorizzato, già realizzato, in fase di realizzazione o di esercizio;
    - m. dare facoltà al Gestore del SII e agli Organi di controllo di:
      - I. effettuare sopralluoghi, per verificare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto presentato in documentazione e sia realizzato in conformità con quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico di Gestione;
      - II. effettuare campionamenti dei reflui per la verifica del rispetto dei valori limite imposti dalla tabella 3, Allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06, che in caso di anomalie, darà comunicazione alle Autorità competenti per i provvedimenti di competenza.
  4. di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:
    - a. a seguito di emanazione di nuove disposizioni regionali/nazionali;
    - b. a seguito dei risultati delle misure effettuate;
    - c. a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime e rifiuti utilizzati;



d. a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali;

**-E- emissioni in atmosfera-**

1. la ditta dovrà rispettare i **valori limite** per le emissioni convogliate, indicati nel quadro riassuntivo in allegato;
1. la ditta dovrà provvedere alla corretta tenuta del **registro dei controlli**, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06, come da fac-simile adottato con D.G.R. n. 204 del 20/01/1993, con pagine numerate, bollate dall'Ente di controllo e firmate dal responsabile dello stabilimento;
2. la Ddttà, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla **messa in esercizio** degli impianti, nuovi e/o oggetto di modifica dovrà darne comunicazione alla Regione Umbria – Serv. Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA, all'ARPA Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello e al Sindaco del Comune di Montone (PG);
3. la **messa a regime degli impianti** dovrà avvenire dopo non oltre 30 giorni dalla relativa data di messa in esercizio;
4. per l'effettuazione degli **autocontrolli periodici** devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), e, fino all'adozione del decreto di cui all'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06, i metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati previsti dalle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, dalle pertinenti norme tecniche ISO o da altre norme internazionali o dalle norme nazionali previgenti;
5. i valori di emissione, espressi in flusso di massa e in concentrazione, dovranno essere misurati nelle condizioni di esercizio più gravose;
6. la concentrazione degli inquinanti deve essere riferita alle condizioni normali,  $T = 0^{\circ}\text{C}$  ( $273^{\circ}\text{K}$ ),  $P = 1 \text{ atm}$  ( $101,3 \text{ kPa}$ ), previa detrazione del tenore volumetrico di vapore acqueo;
7. le date in cui verranno effettuati i controlli dovranno essere comunicate con almeno 7 giorni di preavviso all'ARPA Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello e per conoscenza al Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA;
8. la Ditta, entro 15 giorni dall'effettuazione delle misure, dovrà trasmettere le certificazioni analitiche, redatte, fino alla predisposizione di specifica modulistica da parte dell'autorità competente, secondo la D.G.R. n. 9480 del 24/12/1996, all'A.R.P.A. Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello e per conoscenza al Servizio Autorizzazioni Ambientali AIA e AUA;
9. la data, l'orario e i risultati delle misure effettuate alle emissioni dovranno essere annotati sul registro di cui al punto c), foglio B, ai fini dei controlli previsti dall'art. 269, comma 4 del D.Lgs. 152/06;
10. qualunque **anomalia di funzionamento** degli impianti tale da non garantire il rispetto dei limiti di emissione fissati, ovvero interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento dovuta a manutenzione o guasto, qualora non esistano equivalenti impianti di abbattimento di riserva, dovrà comportare la sospensione delle lavorazioni interessate per il tempo necessario alla rimessa in efficienza degli impianti;
11. la ditta è comunque tenuta ad informare il Servizio Autorizzazioni Ambientali e A.R.P.A. Area Dipartimentale Umbria Nord, Distretto di Città di Castello competente in merito ai succitati casi di interruzione dell'attività produttiva entro le successive otto ore;
12. Il gestore che, nel corso del monitoraggio di propria competenza, accerti la non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile; le medesime difformità devono essere da costui specificamente comunicate all'Autorità competente per il controllo entro 24 ore dall'accertamento;
13. la ditta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione, dovrà definire procedure ed istruzioni operative documentate rispetto alle attività di **manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di abbattimento**; in particolare l'elenco degli organi e dei componenti da controllare e/o sostituire e la frequenza del controllo e/o della sostituzione dovranno trovare corrispondenza nelle indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto nel relativo manuale





- d'istruzione, d'uso e manutenzione (che dovrà essere sempre tenuto a disposizione dell'Autorità di Controllo);
14. le procedure e le istruzioni operative di cui al precedente paragrafo dovranno essere riferite anche ai sistemi automatici di pulizia degli elementi filtranti relativi ai dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso mediante es. scuotimento meccanico, pulizia ad aria in senso inverso (reverse-flow), pulizia con impulsi di aria compressa (reverse-pulse o reverse-jet);
  15. gli interventi relativi alle attività di manutenzione di cui al punto precedente, dovranno essere annotati nel registro dei controlli, ai sensi dell'art. 271, comma 17 del D.Lgs. 152/06, come da fac-simile adottato dall'Autorità competente, il giorno stesso dell'interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento;
  16. entro 15 giorni dalla data fissata per la messa a regime, la Ditta dovrà effettuare almeno 2 misure al punto di emissione E1 nell'arco di 10 giorni;
  17. successivamente, i controlli dovranno essere effettuati a cura del Gestore con periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3;
  18. il gestore dovrà effettuare le misurazioni sul punto di emissione E3, connesso a gruppo elettrogeno di emergenza, in occasione delle accensioni periodiche finalizzate alle relative verifiche di efficienza;
  19. le concentrazioni di inquinanti misurate al punto di emissione E3, in ragione della diluizione di cui in premessa, devono essere corrette mediante la formula riportata all'art. 271, comma 13 del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152;
  20. il **contenimento delle emissioni diffuse di polveri**, connesse alle lavorazioni svolte nel sito produttivo, dovrà essere attuato anche mediante:
    - a. adeguata carterizzazione dei trasportatori a nastro anche rispetto ai punti di carico e scarico;
    - b. adozione di ridotte velocità di ribaltamento del cassone dei mezzi di trasporto durante le operazioni di carico e scarico degli pneumatici;
    - c. pulizia e spazzamento settimanale delle aree esterne. Tale attività dovrà risultare da un apposito registro nel quale dovranno essere annotate la data e l'ora di effettuazione della prescritta attività;
    - d. la ditta dovrà provvedere alla costante manutenzione della pavimentazione dell'area dell'impianto. La ditta entro 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione dovrà provvedere, dandone adeguata evidenza all'A.C., al ripristino delle parti deteriorate;
    - e. mantenimento in costante efficienza dei sistemi/procedure operative finalizzati alla limitazione delle emissioni diffuse di polveri;
  21. installazione e/o regolare manutenzione del **manometro differenziale** sui dispositivi di abbattimento per materiale particellare a setto fibroso, con annotazione sul foglio C del registro dei controlli, di una lettura di riferimento, da ripetere in occasione di manutenzioni straordinarie e/o sostituzione delle stesse apparecchiature;
  22. annotazione sul foglio C del registro dei controlli, degli interventi di manutenzione e/o sostituzione degli impianti di abbattimento, nonché dei sistemi posti in essere per il contenimento delle emissioni diffuse polverulente;
  23. i vapori di ritorno dalle cisterne di stoccaggio del gasolio durante le operazioni di caricamento devono essere convogliati, tramite una linea di collegamento a tenuta di vapore, verso la cisterna mobile che distribuisce lo stesso carburante;
  24. si evidenzia che nell'eventualità ci siano ricorrenti e significative segnalazioni di disturbo olfattivo da parte della popolazione residente nel territorio circostante l'impianto, la Ditta dovrà effettuare uno studio di impatto olfattivo, mediante simulazione di dispersione e definire eventuali misure di mitigazione, esplicitando la normativa tecnica di riferimento;
  25. di stabilire che le prescrizioni dell'autorizzazione potranno essere modificate:
    - a. a seguito di emanazione dei decreti previsti all'art. 271 del D.Lgs. 152/06, comma 2;
    - b. a seguito di fissazione di valori da parte della Regione dell'Umbria in applicazione dell'art. 271, commi 3, 4 del D.Lgs. 152/06;
    - c. a seguito dei risultati delle misure effettuate;



- d. a seguito di variazioni quali-quantitative delle materie prime utilizzate;
- e. a seguito del manifestarsi di problemi igienico-ambientali.

**-A- emissioni acustiche-**

1. la ditta in fase di esercizio dell'impianto, relativamente alle emissioni acustiche dovrà rispettare i **limiti assoluti e differenziali d'immissione** imposti dalla zonizzazione acustica locale e dalle disposizioni vigenti, a tale proposito, in considerazione della modifica impiantistica, dovrà effettuare entro 30 giorni dalla messa a regime delle modifiche impiantistiche, una verifica strumentale dei livelli di rumore (assoluti e differenziali) prodotti. I risultati delle misurazioni effettuate dovranno essere trasmessi alla Regione Umbria e al Comune di Montone e conservati presso l'azienda a disposizione degli Enti di controllo;
2. qualora si riscontrassero **superamenti dei valori limite** interessati, il la ditta dovrà mettere in atto ogni misura di mitigazione atta a riportare i valori medesimi al di sotto dei limiti di accettabilità.

**-S- prescrizioni USL attinenti la sicurezza sui luoghi di lavoro-**

Si richiamano di seguito le prescrizioni dettate dalla USL Umbria 1 – Sportello Unico Insediamenti Produttivi, le quali dovranno essere verificate dalle Autorità Competenti nell'ambito della normativa di cui al D.Lgs. 81/2008:

1. Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all'aperto, questi devono essere strutturati per quanto tecnicamente possibile, in modo tale che gli stessi:
  - a. siano protetti contro gli agenti atmosferici e se necessario, contro la caduta di oggetti;
  - b. non siano esposti a livelli sonori nocivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, vapori, polveri;
  - c. possano abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o possano essere soccorsi rapidamente;
  - d. non possano scivolare o cadere.
2. I terreni scoperti costituenti una dipendenza dei locali di lavoro devono essere sistemati in modo da ottenere lo scolo di acque di pioggia e di quelle di altra provenienza (Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni – Allegato IV del D.Lgs. 81/2008)
3. In base all'organizzazione del lavoro, il datore di lavoro dovrà prevedere zone di acclimatazione per gli addetti al fine di evitare stress termico.

Allegati:

- quadro riassuntivo delle emissioni.